

PREMESSA

Le leggi e i relativi atti di attuazione che regolano la raccolta dei Funghi epigei spontanei nel territorio della regione Emilia-Romagna sono:

- la Legge n 352 del 23 agosto 1993 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” che stabilisce all'art. 1 che le Regioni devono provvedere a disciplinare, con proprie leggi, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
- la Legge Regionale n° 6 del 2 aprile 1996, attuativa della Legge 352/1993, avente per oggetto "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge n° 352 del 23 agosto 1993";
- la Legge Regionale n. 15 dell'11 novembre 2011 “Modifica alla Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale, applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352) con la quale si sono apportate modifiche alla L.R. n. 6 del 2 aprile 1996 relativamente alla “Autorizzazione alla raccolta” (articolo 4), alle “Agevolazioni” (articolo 10), alla “Vendita di funghi freschi spontanei” (articolo 15), alla “Vendita di funghi coltivati” (articolo 16), alla “Certificazione sanitaria” (articolo 17), ai “Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati” (articolo 18) e ai “Compiti di prevenzione e controllo” (articolo 22);
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che:
 - all'art. 18, comma 5 attribuisce agli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in relazione al territorio delle aree protette, le funzioni disciplinate dalla Legge Regionale n. 6 del 1996 e per il restante territorio ai Comuni e alle loro Unioni, ad esclusione delle funzioni riservate alla competenza della Regione fra le quali si individuano quelle indicate all'articolo 8 della Legge n. 352 del 1993;
 - all'art. 8 comma 6 specifica che nei casi in cui la legge attribuisca funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime, fatto salvo i Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate (articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9);
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018” all'articolo 38 “Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015” si provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 riconducendo alla Regione Emilia-Romagna l'esercizio di rilascio delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei, per i Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che, nella sua attività deliberativa, elencherà anche i Comuni interessati da tale attività.

Alle norme sopra citate si aggiungono quattro circolari del 1996 e una del 2012 che esplicitano l'attuazione di alcune funzioni riportate nella Legge Regionale di riferimento, la L.R. n° 6 del 1996.

- la Circolare dell'Assessore regionale al territorio, programmazione e Ambiente 20 maggio 1996 “Prima circolare dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente in merito alla Legge Regionale 2 aprile 1996, n° 6 “Disciplina della Raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazioni della Legge n. 352 del 23 agosto 1993”.
- la Circolare dell'Assessore regionale al Territorio Programmazione e Ambiente prot. n. 20653 del 29/07/1996 avente per oggetto “L.R. 02/04/96 n. 6. Precisazioni in merito alla raccolta in deroga dei funghi epigei spontanei per iniziative scientifiche”;

- Determinazione Dirigenziale n° 3776 del 03 giugno 1996 "Approvazione dei modelli di tesserino di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei L.R. 02 aprile 1996 n° 6".
- Deliberazione di Giunta Regionale n° 174 7 del 23 luglio 1996 "Approvazione dei modelli di tabelle inerente la raccolta riservata dei funghi epigei spontanei. L.R. 02 aprile 1996 n° 6".
- la Delibera di Giunta Regionale 2033 del 28 dicembre 2012 riportante le modalità di riconoscimento dell'idoneità dei soggetti che effettuano la vendita di funghi freschi spontanei e di funghi porcini secchi sfusi ai sensi dell'art. 15 della l.r. 6/96 e ss.mm.ii.

Con l'emanazione della L.R. 27 dicembre 2017 n° 25 si è ricondotto, a seguito dell'individuazione del territorio interessato da tale opportunità, alla regione stessa il rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei per i Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti per la gestione dei Parchi e della Biodiversità dell' Emilia-Romagna.

Le presenti disposizioni hanno valore nei territori dei Comuni di cui all'allegato B) della deliberazione in oggetto. Esse vogliono costituire anche uno strumento di informazione sulla corretta applicazione della norma.

Tutte le informazioni riportate nelle presenti disposizioni regolamentari, compreso l'elenco dei comuni di pianura della regione Emilia-Romagna **non appartenenti ad unioni di comuni montani o in convenzione con esse o con enti per la gestione dei parchi e la biodiversità** per i quali vale il presente atto deliberativo, è possibile ottenerle anche accedendo alla pagina dedicata ai funghi epigei dalla Regione Emilia-Romagna all'indirizzo web <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/funghi-sottobosco-tartufi/funghi> nella sezione "Norme e atti":

Disposizioni regolamentari

1. Le presenti disposizioni regolamentano, nel rispetto della normativa vigente, la raccolta di funghi epigei spontanei nei territori dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco in Regione Emilia-Romagna, di cui all'allegato B della deliberazione in oggetto
2. Sono esclusi dalle presenti disposizioni regolamentari i territori ricompresi all'interno delle aree protette regionali, interregionali e nazionali
3. L'Ente competente in materia, per i Comuni di cui all'allegato B della deliberazione in oggetto, e quindi che esercita le funzioni amministrative relativamente alla raccolta funghi epigei, è la Regione Emilia-Romagna – Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con Sede a Bologna in Via della Fiera n° 8 – e-mail: **segrprn@regione.emilia-romagna.it** pec: **segrprn@postacert.emilia-romagna.it**.
4. Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, d'ora in avanti denominato "Servizio", assicura la partecipazione delle espressioni della società civile promuovendo, in merito agli indirizzi ed ai programmi della propria attività, la consultazione dei Comuni interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.
5. La Giunta regionale può provvedere ad individuare e delimitare, all'interno dei territori dei Comuni di cui all'allegato B della deliberazione in oggetto:
 - a. Le aree da riservare alla raccolta ai fini economici;
 - b. Le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate;
 - c. Le aree ricomprese all'interno della precedente delimitazione di cui alla lettera b), ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. e le aree osservatorio di cui al comma 2 dell'art. 9 sempre della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii..
6. Nelle aree di cui alla lettera "a" del comma precedente, verranno inseriti:
 - a. i terreni gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 04/09/1981 n.30, proprietà collettive quali: comunali, comunelle ed altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, qualora il legale rappresentante o il soggetto gestore inoltrino formale richiesta;
 - b. potranno essere altresì inseriti, i terreni di proprietà dei coltivatori diretti o dei conduttori a qualsiasi titolo, sempre su richiesta degli stessi.
7. La domanda di inserimento nelle aree di raccolta ai fini economici dovrà essere accompagnata da un piano di conduzione silvo-colturale del terreno, predisposto secondo le indicazioni e le prescrizioni emanate dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti gestori.
8. Qualora i terreni da riservare alla raccolta ai fini economici siano ricompresi nei piani economici e nei piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981 e ss.mm.ii., i soggetti richiedenti, nella domanda di autorizzazione, possono fare riferimento a questi ultimi.
9. La raccolta potrà essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione
10. L'autorizzazione alla raccolta viene rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per i Comuni di Pianura di cui all'allegato B della deliberazione in oggetto e fino a successivo aggiornamento, a seguito del versamento di € 10,00 su un apposito Conto Corrente Postale intestato alla Regione Emilia-Romagna e riportante, nella **causale**, le seguenti indicazioni:

- a. Raccolta Funghi nei Comuni indicati in delibera n. _____
 - b. Luogo e data di nascita del richiedente.
11. La ricevuta del versamento su C/C POSTALE è ritenuta valida come autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei nei Comuni elencati nell'allegato B alla deliberazione in oggetto e fino a successivo aggiornamento, solo se riportante tutte le informazioni indicate al comma 10 del presente vademecum e se accompagnata da un documento di identità personale in corso di validità.
 12. L'autorizzazione ha una durata di mesi 6 (sei) a partire dal giorno del versamento.
 13. Il costo dell'autorizzazione semestrale è determinato con apposita deliberazione della Giunta Regionale in base alle spese connesse all'esercizio delle funzioni amministrative in materia. Fino a nuova eventuale deliberazione il costo semestrale dell'autorizzazione è fissato **in euro 10.00**
 14. L'autorizzazione non può essere rilasciata a persone minori di anni quattordici; queste potranno raccogliere funghi solo se accompagnati da una persona munita di autorizzazione, concorrendo alla formazione del quantitativo massimo consentito a quest'ultima.
 15. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare e il loro costo sarà determinato annualmente da parte del Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna sulla base della superficie disponibile alla raccolta ed in rapporto al numero stimato dei raccoglitori sul territorio. Per il corrente anno 2018 viene stabilito in un numero pari a 10.000
 16. Ogni persona autorizzata può raccogliere un massimo di 3 Kg. di funghi per giornata, salvo la deroga di cui al successivo comma 22, di cui non più di 1 Kg. per la specie *Amanita Caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe Gambosa* (Prugnolo).
 17. Il responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, con propria Determinazione Dirigenziale da pubblicizzare sul sito <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/funghi-sottobosco-tartufi/funghi>, potrà stabilire limiti di quantità inferiori qualora, per condizioni climatiche particolari, la produzione fungina risulti scarsa.
 18. Secondo quanto previsto nei commi da 3 a 6 dell'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. è fatto divieto di utilizzare rastrelli, uncini od altri strumenti in grado di danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o le radici delle piante; è vietato raccogliere funghi decomposti e danneggiare o distruggere funghi di qualsiasi specie; i funghi raccolti devono poter essere identificabili (quindi devono essere raccolti interi completi di ogni loro parte e devono essere conservati tutti gli elementi in grado di determinare l'appartenenza alla specie) e devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
 19. Secondo quanto disposto dai commi 2 e 4 dell'art. 5 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. è vietato raccogliere l'*Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso; esemplari di *Boletus Edulis* (Porcino), da un lato, *Calocybe Gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus Cibarius* (Gallinaccio), dall'altro, possono essere raccolti solo se il loro cappello abbia un diametro superiore, rispettivamente, a cm. 3 e cm. 2.
 20. I funghi che crescono nei terreni o nei giardini annessi ad immobili abitati possono essere raccolti solo dai proprietari degli immobili stessi.
 21. I seguenti soggetti:
 - a. proprietari di terreni, per raccogliere funghi sui propri fondi;
 - b. coltivatori diretti, per raccogliere funghi che crescono sui fondi condotti;
 - c. soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, per la raccolta sui fondi gestiti dalle cooperative stesse;

- d. titolari di proprietà collettive, elencate in via esemplificativa nell'art. 10 della Legge Regionale n.6/1996 e ss.mm.ii. (comunali, comunali e forme similari) per la raccolta sui fondi oggetto del diritto;
- e. in via residuale tutti coloro che, qualunque ne sia il titolo, hanno in gestione propria l'uso dei boschi, come affittuari, usufruttuari ed enfiteuti, per la raccolta sui fondi gestiti, potranno effettuare la raccolta nell'ambito territoriale sopra indicato ogni giorno della settimana rispettando le quantità massime stabilite in relazione alla zonizzazione dei terreni in proprietà, condotti o gestiti.

potranno richiedere al Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna una autorizzazione alla raccolta in deroga gratuita, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o mediante autocertificazione resa ai sensi di legge.

- 22. L'autorizzazione in deroga gratuita viene rilasciatoo anche ai componenti il nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia, ed ai dipendenti regolarmente assunti per condurre il fondo. Nei fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30/1981 e s.m.i., proprietà collettive quali: comunali, comunali e altre forme similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti, inseriti nelle aree di cui alla lettera "a)", c. 1, dell'art. 9 della L.R. n. 6/1996 e s.m.i. e del comma 22 nonché rese identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni, né quantitative, né temporali agli aventi diritto, limitatamente alle specie fungine di cui all'allegato 1 della L.R. n.6/96 e s.m.i..
- 23. I coltivatori diretti ed i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boschivi, ancorché inseriti nelle aree di cui al comma 22, lettera "b" possono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, dopo aver presentato un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni atto a garantire il mantenimento delle conduzioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di auto-rigenerazione dell'ecosistema, a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni temporali. I terreni autorizzati alla raccolta in via esclusiva dovranno essere resi identificabili attraverso l'apposizione di apposite tabelle conformi al modello regionale. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. Non saranno comunque esaminate domande di proprietari o conduttori che non abbiano la disponibilità di almeno tre ettari contigui di terreno.
- 24. Le tabelle sono apposte a cura e spese dei titolari dei fondi stessi.
- 25. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
- 26. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
- 27. Forma e tipologia delle tabelle sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii..
- 28. I soggetti di cui ai punti precedenti non possono rilasciare autorizzazioni o tesserini né onerosi, né gratuiti per l'accesso ai territori tabellati.
- 29. Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna rilascia, su richiesta scritta e per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico, autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina, indicandone termini e condizioni. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta e di relativi quantitativi.

30. Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può interdire la raccolta:
- a. in zone determinate per motivi silvo-colturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
 - b. per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
31. La raccolta è vietata nelle Riserve Naturali regionali e interregionali, nelle aree classificate come "Zona A – Zona di protezione integrale" dei Parchi regionali e interregionali.
32. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
33. Il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna organizza e coordina l'attività di vigilanza
34. La vigilanza è affidata ai Carabinieri - Forestale, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale, urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di sanità pubblica (art. 21 "Vigilanza" della L.R. 6/1996 modificato comma 2 da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15) delle Aziende Unità Sanitarie Locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di prevenzione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 03/07/1989 n.23, nonché alle guardie giurate campestri ed agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
35. Le sanzioni pecuniari sono definite dall'articolo 13 della L.R. 6 del 02/04/1996.
36. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione Emilia-Romagna.
37. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
38. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
- a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza accertata superiore a kg. 1;
 - b) violazione delle disposizioni relative alla modalità di esercizio della raccolta stabilite all'art. 6 della L.R. n. 6/1996 e ss.mm.ii. ed all'art. 8;
 - c) esercizio della raccolta nelle Riserve Naturali Regionali e nelle zone interdette dei Parchi Regionali.
39. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione silvo-colturale di cui al comma 2 del presente Regolamento, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione, comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.

TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO AI FUNGHI EPIGEI, COMPRESO L'ELENCO DEI COMUNI DI PIANURA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA **NON APPARTENENTI AD UNIONI DI COMUNI MONTANI O IN CONVENZIONE CON ESSE O CON ENTI PER LA GESTIONE DEI PARCHI E LA BIODIVERSITA'** PER I QUALI VALE IL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO, POSSONO ESSERE REPERITE NELLA PAGINA WEB DEDICATA ALL'INDIRIZZO:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/sistema-regionale/funghi-sottobosco-tartufi/funghi>